

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE TERZO SETTORE

“ART-TU”

Art. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Ente Terzo Settore, denominata “Art-Tu”.

L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze (FI). La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria assunta con una maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci provvederà all'eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, sarà devoluto ai sensi dell'art.19 del presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia. Lo scopo dell'Associazione è quello di operare nell'ambito sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale per promuovere la formazione ed il benessere psicofisico nei confronti dei propri associati e di terzi attraverso l'educazione, la musica, il movimento ed i molteplici mezzi di espressione artistica.

L'Associazione ha come principi ispiratori l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - lettera **d)** art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - lettera **e)** art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni pericolosi - lettera **f**) art. 5 D.Lgs. 117/2017;

- formazione universitaria e post-universitaria – lettera **g**) art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - lettera **i**) art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed il contrasto della povertà educativa - lettera **l**) art.5 D.Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - lettera **v**) art. 5 D.Lgs. 117/2017;

Per la realizzazione di suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- progettazione, organizzazione e gestione di attività ludico-ricreative per l'infanzia e le altre età della vita, che sostengono lo sviluppo integrale della persona;
- progettazione, organizzazione e gestione di percorsi educativi che poggiano sulla promozione e l'esercizio della cittadinanza attiva anche attraverso l'outdoor urbano, l'educazione in natura e l'inclusione sociale;
- promozione e diffusione della cultura della comunità educante agendo con la prospettiva di una città a misura di famiglia e di bambini;
- costruzione di momenti e spazi destinati al supporto pedagogico finalizzato all'accoglienza, all'accompagnamento e al sostegno di familiari e caregiver;
- promozione, progettazione, organizzazione e gestione di progetti educativi in natura e itineranti (musei, parchi, piazze, teatri...) tramite esperienze laboratoriali che sfruttano la pluralità di linguaggi espressivi con bambini, giovani e adulti in contesti scolastici ed extra scolastici;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi per le famiglie di tipo educativo e ricreativo come ludoteche o asili nido, centri estivi o invernali sia diurni che residenziali;
- progettazione, organizzazione e gestione di progetti ed attività educative integrative alle attività scolastiche sia nell'orario scolastico che extra scolastico (pre-scuola, doposcuola, laboratori nelle classi e pomeridiani);
- promuovere, progettare e organizzare e gestire la realizzazione di progetti ed attività di educazione parentale;
- organizzazione e gestione di attività di musicoterapia, danzaterapia, arteterapia, scultura, fabulazione animata, psicomotricità, educazione attiva all'ascolto della musica, attività di psicodramma e disegno onirico, introduzione alle tecniche dell'espressione artistica;
- creazione e gestione di stage e corsi di formazione alle tecniche citate prima ed al potenziamento della creatività, della fantasia e della capacità di comunicazione;
- creazione e gestione di percorsi abilitativi e riabilitativi mirati a soggetti in situazione di disagio e/o handicap fisico o psichico;
- creazione e gestione di percorsi finalizzati al benessere ed alla crescita personale;

- organizzazione e gestione di spazi di accoglienza, educazione e socializzazione, anche favorendo la promozione di forme di affidamento familiari e di adozione;
- organizzazione di eventi, momenti d'incontro e di scambio di esperienze, presentazione di spettacoli, esibizione di lavori svolti, occasioni di socializzazione e di integrazione sociale;
- organizzazione e la gestione di spazi idonei a svolgere le attività dell'Associazione;
- produzione di elaborati cartacei, audiovisivi e sonori relativi alle varie attività sopra elencate;

L'Associazione potrà esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, le quali saranno secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e conformi a quanto previsto dal D.M. 107/2021. Le stesse saranno individuate dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017 potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e potrà, altresì realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, ed altri enti senza scopo di lucro che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto. Gli enti di cui sopra partecipano nella persona di un loro rappresentante o altro soggetto da esso delegato. È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

In caso di Soci minorenni, deve essere presentata, oltre alla regolare domanda di ammissione, una liberatoria da parte di un genitore o del tutore legale del minore con la quale si autorizza il minore a partecipare alle attività dell'associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta scritta dell'aspirante Socio contenente:

- a) I dati a norma di legge necessari all'identificazione;
- b) indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali, incluse le convocazioni delle assemblee;
- c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi sociali.

La ratifica dell'ammissione dovrà avvenire con firma disgiunta del Presidente o del Vicepresidente o di altro membro dell'Organo di amministrazione appositamente delegato, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati. Nel caso la domanda venga respinta, deve essere data comunicazione e motivazione all'interessato nei 60

giorni successivi al diniego. L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci, nella sua prima riunione utile.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

I Soci minorenni hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e a presenziare ed intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto, il loro voto potrà essere esercitato attraverso gli esercenti la potestà genitoriale. I Soci minorenni potranno essere eletti alle cariche sociali solo al raggiungimento della maggiore età.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le delibere dell'Organo di amministrazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo di Amministrazione entro la data stabilita annualmente dall'Organo stesso.

Al fine del raggiungimento degli scopi associativi i Soci possono costituirsi in Commissioni di lavoro e/o territoriali.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

1. Il Recesso

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

2. L'esclusione

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione, assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi, alimanti e provochi contrasti con gli

altri Soci. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla data di delibera;

- si renda moroso, senza giustificato motivo, nel pagamento della quota associativa annuale. Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro la data stabilita annualmente dall'Organo di Amministrazione, salvo proroga deliberata dall'Organo stesso. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale dovuta.

3. Il decesso

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo (se obbligatorio);
- il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, su richiesta di almeno due membri dell'Organo di amministrazione o di almeno un terzo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci tramite pubblicazione dell'avviso nella sede dell'Associazione, o sulle pagine social o sul sito web o tramite posta elettronica, anche certificata, o tramite sistemi di messaggistica istantanea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun

Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti g), ed h).

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità e gli sia garantita la possibilità di seguire lo svolgimento dei lavori e di ricevere e visionare eventuali documenti sottoposti all'esame dell'assemblea

Art. 8 Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione, definito Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, in sede di elezione l'Assemblea stabilirà il numero dei componenti. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangono in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederà con sollecitudine, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere composto da soci e non soci purché sia rispettato quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) approvare le richieste di ammissione degli aspiranti soci;
- f) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega;
- g) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- h) redigere i Regolamenti interni (e disciplinari specifici) da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- i) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- k) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità

della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri. È compito del Presidente o del Vicepresidente ratificare l'ammissione a Socio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo successiva.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, corrispettivi da parte degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo nella persona del Segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione inoltre, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta al Consiglio

Direttivo che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolvibili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione APS

La locuzione "APS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, senza che ciò comporti modifica statutaria, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso l'iscrizione al registro delle APS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, dal Codice Civile in quanto compatibile, e dalle norme del settore.